



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTO CATASTALE TRAMITE DO.C.FA: NON VI È
OBBLIGO DI SOPRALLUOGO, NÉ DI CONTRADDITTORIO
ENDOPROCEDIMENTALE.**

- Sentenza del 03/11/2025, n. 566 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza

Composizione

- Pres. Manduzio
- Rel. Pipeschi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

Titoletto

Procedura Documenti Catasto Fabbriati (DO.C.FA) - Obbligo di sopralluogo e/o di contraddittorio endoprocedimentale - Insussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di accertamento catastale mediante procedura DOCFA, l'Amministrazione Finanziaria non è tenuta ad eseguire un sopralluogo preventivo, potendo basare le proprie valutazioni sulle risultanze *aliunde* acquisite, né è obbligata ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale, attesa la natura fortemente partecipativa della predetta procedura che già prevede l'effettuazione di una proposta da parte del contribuente.

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 18985 del 11/07/2025

Anno pubb.

- 2025.